

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Il Direttore

Preg.mo Sig. Prefetto
(Indirizzi PEC) Loro Sedi

p.c. Gruppo Carabinieri Forestale
(Indirizzi PEC) Loro Sedi

p.c. Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
(Indirizzi PEC) Loro Sedi

Oggetto: Prevenzione Caduta alberi sulla sede ferroviaria.
Prevenzione Incendi lungo le linee Ferroviarie.
Applicazione DPR n. 753/80 del 11 luglio 1980 – Norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

Allegati: Allegato 1 Elenco dei Comuni su cui ricadono le linee di nostra giurisdizione.
Allegato 2 Copia degli Articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/80

Egr. Sig. Prefetto,

anche per quest'anno pur continuando la grave situazione pandemica per il Covid-19, con la presente si propone la necessità di avviare le azioni preventive necessarie a scongiurare la caduta di alberi e lo sviluppo di incendi lungo le linee ferroviarie.

Tra queste, di estrema efficacia si è rivelata la campagna di sensibilizzazione resa gli scorsi anni da codesto Ufficio di Governo presso i Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato da linee ferroviarie, tesa ad invitare gli stessi ad emettere provvedimenti Sindacali idonei ad informare Enti e privati proprietari confinanti con le nostre linee sulle responsabilità del mancato rispetto delle distanze di cui agli articoli del citato DPR 753/80.

La Società RFI SpA è costantemente impegnata nella vigilanza del sedime ferroviario per garantire il mantenimento delle condizioni di regolarità e sicurezza del transito ferroviario e per questo si avvale dei poteri di accertamento e verbalizzazione conferiti dal citato D.P.R. 753/80 di Polizia ferroviaria.

L'esercizio del nostro compito di vigilanza e polizia è tuttavia agevolato dall'importante contributo reso da codesto Ufficio, nel comune prioritario interesse pubblico alla regolarità e sicurezza del trasporto ferroviario.



Per questo chiediamo di rinnovare anche quest'anno l'invito ai Sindaci affinché prestino tutta la collaborazione - una volta rilevata la situazione di rischio - per individuare i proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie e concorrere, con gli strumenti più idonei, alla rimozione della pericolosità; e anche che, in particolari situazioni di preannunciata avversità meteorologica, non esitino ad emettere Ordinanze contingibili ed urgenti a carico di tutti i proprietari confinanti con le linee ferroviarie, richiamandoli al rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza di cui al D.P.R. 753/80, agevolando così il nostro intervento a tutela.

Grazie al contributo reso da codesto Ufficio presso i Sindaci dei Comuni interessati è stato infatti possibile intervenire efficacemente anche su situazioni complesse che altrimenti avrebbero richiesto l'avvio di un contenzioso giudiziario.

I proprietari privati hanno infatti consapevolmente collaborato alla eliminazione delle situazioni di potenziale pericolo costituito da alberi ad alto fusto a distanza illegale rispetto alla sede del binario, abbandonando le resistenze addotte in passato.

A riguardo si ricorda che il D.P.R. n. 753/80 dell'11 luglio 1980 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie - **all'art. 52, comma 4 definisce la distanza minima di sicurezza a cui le piante ad alto fusto possono essere tenute in prossimità della linea ferroviaria, oltre la quale esse costituiscono un evento di pericolo per l'esercizio ferroviario.**

In particolare gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima raggiungibile superiore a quattro metri devono stare ad una distanza dalla più vicina rotaia pari all'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Si tratta di una norma a carattere imperativo che, per quanto riguarda la tenuta delle piante sui terreni limitrofi alla linea ferroviaria, ne presidia la sicurezza impedendo che le piante tenute illegalmente, inclinandosi impattino la linea elettrica o ingombrino la sede del binario con evidenti ripercussioni sull'esercizio ferroviario.

Il proprietario che, in aperta violazione delle norme di sicurezza mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita si espone alla grave specifica responsabilità amministrativa e penale connessa alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.

Per quanto riguarda poi la prevenzione incendi, è evidente che le piante che vengano lasciate crescere a distanza illegale, nonché la mancata creazione lungo il confine con le linee ferroviarie di roste di terreno di larghezza adeguata tenute prive di vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, creano specie nella stagione estiva una evidente situazione di rischio incendio che minaccia pesantemente le



condizioni di regolarità della circolazione ferroviaria ed espongono gli stessi terreni privati limitrofi alla linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco.

A riguardo l'art. 55 del D.P.R. 753/80 stabilisce il divieto di destinare a bosco i terreni adiacenti le linee ferroviarie per una distanza di cinquanta metri dalla più vicina rotaia e l'art 56 dello stesso D.P.R. 753/80 stabilisce in 20 metri dalla più vicina rotaia la distanza minima di sicurezza per i depositi costituiti da materiali combustibili.

Laddove pertanto i Comuni il cui territorio sia interessato da linee ferroviarie non abbiano già adottato specifici regolamenti relativi alla prevenzione incendi in aree agricole o destinate a bosco, si chiede di intervenire emanando specifiche direttive con riguardo alle modalità di tenuta delle fasce di terreno a confine con la sede ferroviaria ed al divieto di fuochi.

Come l'anno scorso, per semplificazione si ritiene di non allegare nuovamente tutte le nostre precedenti note in materia allegate all'ultima nostra nota del 11/04/2017 protocollo RFI-DPR-DTP_FI\A0011\P\2017\0002261 a cui si rimanda solo per eventuali approfondimenti, mentre, per pronta evidenza, si continua ad allegare alla presente: l'elenco dei Comuni di Codesta Prefettura su cui ricadono le linee di nostra giurisdizione e l'estratto degli articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/80 con aggiornamento al 22/12/2011 delle sanzioni amministrative da Lire ad Euro.

Sarà naturalmente importante poter conoscere le iniziative adottate in materia da ciascuna delle Autorità interessate.


Gabriele Ticci

Elenco dei Comuni sul cui territorio ricadono linee ferroviarie di ns. giurisdizione:

Provincia di: Firenze

COMUNE	Indirizzo
Bagno a Ripoli	Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Barberino Tavarnelle	Piazza Matteotti, 39 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Borgo San Lorenzo	Piazza Dante, 2 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Calenzano	Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 Calenzano (FI)
Campi Bisenzio	Piazza Dante, 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Castelfiorentino	Piazza del Popolo, 1 - 50051 Castelfiorentino (FI)
Certaldo	Piazza Boccaccio, 13 - 50052 Certaldo (FI)
Dicomano	Piazza della Repubblica, 3 - 50062 Dicomano (FI)
Empoli	Via Giuseppe del Papa, 41 - 50053 Empoli (FI)
Fiesole	Piazza Mino, 24/26 - 50014 Fiesole (FI)
Figline Valdarno	Piazza IV Novembre, 6 - 50063 Figline Valdarno (FI)
Firenze	Palazzo Vecchio - Piazza Signoria - 50100 Firenze (FI)
Incisa in val d'Arno	Piazza del Municipio, 5 - 50064 Incisa in Val d'Arno (FI)
Lastra a Signa	Piazza del Comune, 17 - 50055 Lastra a Signa (FI)
Marradi	Piazza Scalette, 1/a - 50034 Marradi (FI)
Montelupo Fiorentino	Viale Cento Fiori, 34 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Palazzuolo sul Senio	Piazza Ettore Alpi, 1 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)
Pelago	Via Ponte Vecchio, 1 - 50060 Pelago (FI)
Pontassieve	Via Tanzini, 30 - 50065 Pontassieve (FI)
Reggello	Piazza Roosvelt, 1 - 50066 Reggello (FI)
Rignano sull'Arno	Piazza Repubblica, 1 - 50067 Rignano sull'Arno (FI)
Rufina	Via Piave, 5 - 50068 Rufina (FI)
San Piero a Sieve	Piazzetta del Comune, 1 - 50037 San Piero a Sieve (FI)
Scarperia	Via dei Bastioni, 3 - 50038 Scarperia (FI)
Sesto Fiorentino	Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Signa	Piazza Repubblica, 1 - 50058 Signa (FI)
Vaglia	Via Bolognese, 1126 - 50036 - Vaglia (FI)
Vicchio	Via Garibaldi, 1 - 50039 Vicchio (FI)

Copia degli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/80

Aggiornamento 22/12/2011

Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Publicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15/11/1980, n. 314

Art. 38.

Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 ⁽⁴⁴⁾. Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 o l'arresto fino a 2 mesi.

⁴⁴ A seguito di quanto comunicato con nota 20/12/2011, n. FS-DCPA\LET\P\2011\0000557 "Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al DPR 753/80" ed in base al combinato disposto dell'art. 3 comma 64 della legge 15/07/2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" GU 24/07/2009, n. 170, S.O.) e dall'art. 114 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale" GU 30/11/1981, n. 329, S.O.), come modificato dalla legge n. 94/2009, le sanzioni amministrative indicate debbono intendersi "da € 20,00 ad € 50,00".

Art. 52.

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55.

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art.36.

Art. 56.

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri 6, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri 20 nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 63.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. 49 a 51 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 ⁽⁶³⁾.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 ⁽⁶⁴⁾.
Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 ⁽⁶⁵⁾ coloro che esercitano le attività di cui agli artt. 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.

⁶³ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, legge 24/11/1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale" GU 30/11/1981, n. 329, S.O.).

⁶⁴ A seguito di quanto comunicato con nota 20/12/2011, n. FS-DCPA\LET\P\2011\0000557 "Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al DPR 753/80" ed in base al combinato disposto dell'art. 3 comma 64 della legge 15/07/2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" GU 24/07/2009, n. 170, S.O.) e dall'art. 114 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale" GU 30/11/1981, n. 329, S.O.), come modificato dalla legge n. 94/2009, le sanzioni amministrative indicate debbono intendersi "da € 20,00 ad € 50,00".

⁶⁵ A seguito di quanto comunicato con nota 20/12/2011, n. FS-DCPA\LET\P\2011\0000557 ed in base al combinato disposto dell'art. 3 comma 64 della legge 15/07/2009, n. 94 e dall'art. 114 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689, come modificato dalla legge n. 94/2009, le sanzioni amministrative indicate debbono intendersi "da € 20,00 ad € 50,00".